

nati due figli, ██████, nata a Porto San Giorgio (FM) il ██████ e ██████, nato a Porto San Giorgio (FM) il ██████.

Ha chiesto, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

“Piaccia all’Ill.mo Giudice adito, respinta e disattesa ogni contraria istanza, fissare l’udienza di comparizione dei coniugi ai fini della emanazione dei provvedimenti provvisori ed urgenti, già disponendo la esclusione del diritto all’assegno divorzile. Nel merito, pronunciare con sentenza parziale la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell’art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970, annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Porto San Giorgio, Atto n. ██████ contratto in Porto San Giorgio, tra il Sig. ██████ e la Sig.ra ██████ e quindi proseguire per il merito accertando che la sig.ra ██████ è in possesso di mezzi economici adeguati e dichiarare che nessun assegno divorzile è da corrisponderci in suo favore. Con vittoria di spese e competenze di causa”.

Il ricorrente, a sostegno della domanda, in sintesi e per quanto di interesse, ha dedotto che:

1. i rapporti tra le parti si erano gravemente deteriorati e i coniugi si erano separati consensualmente con decreto di omologa, emesso dal Tribunale di Fermo in data 18.11.2015;

2. il ricorrente, dopo la separazione dalla coniuge, aveva costituito un nuovo nucleo familiare, dovendo provvedere al mantenimento della nuova compagna e della figlia nata dalla loro unione in data ██████ il che andava stabilmente ad incidere sulla propria disponibilità economica;

3. la casa coniugale, su richiesta della resistente, veniva venduta e la quota parte del ricavato di spettanza del ricorrente, era stata destinata alla resistente, per un ammontare complessivo di euro 300.000,00;

4. in seguito, la resistente aveva acquistato un altro immobile per il corrispettivo di euro 210.000,00, di molto inferiore all’importo incassato dalla vendita della casa coniugale;

5. la resistente era comproprietaria di un immobile che veniva venduto e da cui la medesima riceveva l’importo di euro 100.000,00, corrispondente alla metà del corrispettivo della compravendita. All’esito delle predette alienazioni, la resistente aveva monetizzato la somma di euro 190.000,00 circa, risultando, altresì, proprietaria in via esclusiva di un appartamento del valore di euro 210.000,00;

6. il ricorrente subiva una contrazione del proprio reddito in conseguenza della cessazione del rapporto contrattuale con la struttura ospedaliera privata ██████ e della percezione, quale unica fonte di reddito, della pensione ammontante a circa euro 2.500,00 mensili;

7. la resistente, pur avendo avuto, anche in costanza di matrimonio, la possibilità di esercitare l'insegnamento della lingua spagnola di cui era madrelingua, si era sempre rifiutata di lavorare, non concorrendo alla formazione del patrimonio familiare sotto il profilo economico né si era attivata, dopo la separazione, pur avendone i requisiti, per l'accreditamento di forme di assistenza statale, quali ad esempio il reddito di cittadinanza. Il contributo fornito dalla resistente al *ménage* familiare doveva ritenersi compensato dalle somme già ricevute per la vendita della casa coniugale.

La parte resistente, costituitasi in giudizio, aderendo alla sola domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha contestato le ulteriori domande di parte ricorrente, rassegnando le seguenti conclusioni:

“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni istanza, deduzione ed eccezione avversaria:

- nel merito, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell’art.3 n.2 lett. b, legge 898/1970 tra [REDACTED] e [REDACTED]

- in ogni caso, ordinare al signor [REDACTED] di versare alla signora [REDACTED] l’assegno divorzile di € 1.300,00 (milletrecento/00) mensili dalla data di comparizione delle parti (importo già previsto nell’omologa di separazione del 18.11.2015), oltre rivalutazione ISTAT come per legge, a partire dal Gennaio 2020. Con vittoria di spese e compenso professionale di causa.”

A fondamento delle proprie difese, la resistente ha esposto che:

1. l’affermazione del ricorrente secondo la quale l’unica fonte reddituale del medesimo fossero gli importi percepiti a titolo di pensione non era provata, avendo egli ommesso di produrre le dichiarazioni dei redditi relative alle ultime tre annualità;

2. parimenti inveritiera era la circostanza secondo cui il ricorrente aveva subito una contrazione della propria disponibilità economica in relazione alla necessità di dover provvedere al fabbisogno del nuovo nucleo familiare, in quanto lo stesso, dopo la fine della relazione con la coniuge, si era adoperato per reperire un’occupazione lavorativa alla nuova compagna, la quale, dunque, era economicamente autosufficiente;

3. la resistente, invece, non godeva di rendita pensionistica, ammontando il proprio reddito annuo imponibile ad euro 13.300,00 circa; dunque, vi era un oggettivo squilibrio tra la posizione economica delle parti;

4. la resistente non disponeva, come sostenuto dal ricorrente, di una liquidità di euro 190.000,00, in quanto il ricavato dalla vendita della casa coniugale era stato reinvestito per l’acquisto dell’immobile in Civitanova Marche (MC) ove la medesima attualmente viveva insieme ai figli. Inoltre, la stessa aveva sostenuto in via esclusiva gli oneri economici connessi alla vendita della casa coniugale ed aveva impiegato i proventi della vendita dell’immobile di cui

era titolare in comproprietà al fine di poter utilmente perfezionare l'acquisto della nuova abitazione;

5. il ricorrente era debitore nei confronti della resistente di euro 2.300,00 per l'anno 2018, avendo versato alla stessa soltanto in misura parziale l'importo mensile dell'assegno di mantenimento, essendosi protratta la condotta inadempiente del ricorrente allo stato attuale ed essendo dunque il medesimo debitore di ulteriori somme;

6. la resistente aveva contribuito in maniera effettiva alla formazione del patrimonio familiare, occupandosi in via esclusiva del *ménage* familiare, consentendo dunque al coniuge di potersi dedicare proficuamente alla propria attività professionale. Si era inoltre occupata, nel corso degli anni, di coadiuvare direttamente l'attività del coniuge tramite la battitura a macchina delle perizie tecniche che venivano affidate al ricorrente nella qualità di consulente tecnico d'ufficio;

7. la resistente, considerate l'età e le competenze professionali, aveva scarse possibilità di reinserimento nel mondo del lavoro;

8. anche nel caso in cui fosse stata ritenuta idonea alla percezione del reddito di cittadinanza, l'entità del contributo cui avrebbe avuto diritto era sensibilmente inferiore a quanto riferito dal ricorrente.

All'udienza presidenziale del 04.04.2019 sono comparse entrambe le parti ed è stato esperito invano il tentativo di conciliazione; all'esito, il Presidente ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti, ponendo a carico di [REDACTED] l'obbligo di contribuire al mantenimento di [REDACTED] con il versamento della somma mensile di euro 800,00, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, disponendo la prosecuzione del giudizio dinanzi al nominato giudice istruttore.

Instaurato il contraddittorio, con sentenza non definitiva n. [REDACTED], pubblicata in data 06.08.2019, è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi e, con separata ordinanza, la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice istruttore.

Istruita documentalmente la causa, definito il tema della lite ed esaurita l'istruzione, con ordinanza del 19.04.2022 il Tribunale ha rigettato l'istanza di modifica/revoca dell'ordinanza presidenziale del 09.04.2019.

All'udienza del 30.06.2022 le parti hanno precisato le conclusioni dinanzi la scrivente magistrato, quindi, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..

Tanto premesso, si osserva quanto segue.

All'esito della sentenza non definitiva che ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, le parti hanno appuntato le relative difese sul riconoscimento del diritto della resistente alla percezione dell'assegno divorzile.

La domanda è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.

In punto di diritto, appare preliminarmente necessario soffermarsi sull'*an debeatur* del contributo *post*-coniugale.

La riflessione deve prendere le mosse, alla luce dei parametri di cui ci si occuperà in seguito, da un'attenta analisi, anche comparatistica, del periodo di vigenza del matrimonio e di quello attuale, con possibilità di valutazione, in un'ottica prognostica, dell'effettiva necessità che l'ex coniuge provveda a fornire un sostegno economico, in virtù del principio di solidarietà, ovvero se la richiesta dell'ex partner di vedersi riconoscere un tale ausilio non si concreti nella pretesa ingiustificata di prolungare *sine die* una situazione di dipendenza, della quale profittare in nome di un rapporto ormai concluso.

Procedere ad una simile valutazione significa esaminare i fatti rappresentati dalle parti in corso di causa alla stregua di alcuni criteri che la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha reso "punti cardinali" in materia di assegnazione dell'assegno divorzile.

Il Collegio intende, a tal proposito, richiamare i principi elaborati dalla recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 18287, dell'11.07.2018, in materia di natura e presupposti dell'assegno divorzile con la quale è stata rilevata la necessità di superare la consolidata giurisprudenza che aveva affermato la natura meramente assistenziale dell'assegno divorzile, nonché la c.d. concezione bifasica per la valutazione della domanda, che prevedeva la rigida bipartizione del giudizio tra la fase riservata all'individuazione dei criteri attributivi e quella destinata all'analisi dei criteri determinativi della domanda.

Secondo il consolidato orientamento, attuato dall'emissione delle Sentenze del 1990, doveva essere compiuta in via preliminare la valutazione sull'*an* della domanda, per accertare l'adeguatezza delle consistenze reddituali e patrimoniali della parte richiedente l'assegno alla luce del parametro del tenore di vita familiare e, solo nel caso in cui fosse stata accertata la mancanza di mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni obiettive, poteva essere compiuta la valutazione sul *quantum* dell'assegno fondata sull'esame di uno o più criteri contenuti nell'art. 5 comma 6 l. n. 898/1970.

Nella recente pronuncia delle Sezioni Unite, la Suprema Corte, al fine di fornire un'interpretazione "*più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito ... dagli artt. 2,3, e 29 Cost.*", ha ritenuto di mutare la consolidata interpretazione della norma.

Quanto alla natura dell'assegno divorzile il Collegio di legittimità, rilevando come *“lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”*, ha ritenuto di riconoscere a tale contributo periodico una funzione composita, l'unica che consentirebbe di valorizzare l'intero contenuto dei criteri indicati nell'art. 5, comma 6, l. n. 898/1970, riconoscendo sia natura assistenziale (fondata sui parametri delle *“condizioni dei coniugi”* e del *“reddito di entrambi”*) sia natura compensativa-perequativa (considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner), sia natura risarcitoria (rilevando le ragioni della decisione) criterio quest'ultimo che seppure evocato nella motivazione della decisione sembra, comunque, assurgere ad un ruolo meno rilevante, stante la mancata sua riproduzione nel principio di diritto enunciato nella parte finale della decisione.

Il fondamento di tale conclusione è da rinvenire, secondo il Collegio di legittimità, nella necessità di mantenere rilevanza, anche nella fase dello scioglimento del matrimonio, al principio di pari dignità dei coniugi *“dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future. La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c.. Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”*.

L'opzione ermeneutica fatta propria dalla Corte di legittimità, pienamente condivisa dal Collegio, consente dunque al giudice di merito di verificare la domanda di assegno divorzile alla luce delle risultanze delle scelte operate dalle parti in costanza di matrimonio, non annullando la pregressa vita coniugale, *“gli ormai ex coniugi non devono essere considerati come monadi senza passato, ma come persone con una precisa storia passata, presente e futura che è la risultante di scelte pregresse condivise e di una parte di vita trascorsa in comune, scelte e percorso di vita che hanno inevitabilmente contribuito a dar vita alla situazione personale, reddituale e patrimoniale di ciascuno degli ex coniugi, anche dopo lo scioglimento del vincolo”* (cfr. Tribunale di Roma, 11 ottobre 2018). E ciò nel pieno rispetto del *“modello costituzionale del matrimonio, fondato sui principi di uguaglianza, pari dignità dei coniugi”* in quanto *“non dare rilevanza al passato coniugale, finirebbe per svilire il lavoro domestico vanificandone il ruolo, con conseguente negazione della pari dignità dell'ex coniuge che per scelta comune si sia dedicato in via esclusiva o prevalente all'accudimento dell'altro, della casa, dell'eventuale prole.”*

Per applicare in concreto i richiamati principi occorre partire, come rilevato dai giudici di legittimità, dall'accertamento dell'esistenza e dalla quantificazione dell'entità *“dello squilibrio*

determinato dal divorzio”, mediante la ricostruzione della situazione economico-patrimoniale dei coniugi, sulla base delle allegazioni delle parti, anche con l’uso dei poteri officiosi attribuiti al giudice e ciò *“nonostante la natura prevalentemente disponibile dei diritti in gioco”*.

Ricostruita la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, occorrerà valutare se sussista una sperequazione e in presenza della stessa, per accertare la fondatezza della domanda formulata dal coniuge debole, verificare *“il parametro sulla base del quale deve essere fondato l’accertamento del diritto che ha natura composita, dovendo l’inadeguatezza dei mezzi o l’incapacità di procurarli per ragioni obiettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell’art. 5, comma 6, in quanto rilevatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza”*.

Data la natura perequativo-compensativa dell’assegno divorzile, che si affianca alla natura assistenziale, l’oggetto del giudizio non potrà essere limitato *“a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico patrimoniali delle parti...dovendo procedersi all’effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell’altra parte anche in relazione alle potenzialità future”*.

Dall’applicazione di tali principi alla fattispecie concreta, discende la necessità di assumere come punto di partenza della valutazione della domanda, l’analisi dell’attuale situazione economico reddituale delle parti (comprensiva delle potenzialità dell’ex coniuge richiedente l’assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capace di procurarli), finalizzata alla comparazione tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti per verificare l’esistenza di un eventuale squilibrio.

Compiuto tale accertamento dovrà quindi essere valutato se la disparità economico-reddituale, lo squilibrio rilevato, sia frutto delle scelte condivise assunte in costanza di matrimonio alla luce del contributo dato da ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e all’evolversi della situazione reddituale e patrimoniale dell’altro, considerando la durata del vincolo coniugale, chiave di lettura di tutti gli altri criteri di valutazione, che assume una rilevanza pregnante. *“E’ infatti di immediata evidenza che maggiore sarà stata la durata del matrimonio, più sarà stato rilevante l’apporto di ciascuno alla formazione delle sostanze comuni e allo sviluppo delle capacità reddituali dell’altro coniuge, in una valutazione che impone la piena equiordinazione tra il lavoro domestico, di cura e di accudimento dell’altro e della casa familiare, allo stato privo di concreto riconoscimento reddituale, e il lavoro prestatato all’esterno del nucleo familiare.”* (Trib. Roma cit.).

Sul punto, il Collegio ritiene pienamente condivisibile quanto precisato nella richiamata decisione delle Sezioni Unite, nella parte in cui si legge: *“I ruoli all’interno della relazione matrimoniale costituiscono un fattore, molto di frequente, decisivo nella definizione dei singoli profili economico-*

patrimoniali e post matrimoniali e sono frutto di scelte comuni fondate sull'autodeterminazione e sull'autoresponsabilità di entrambi i coniugi all'inizio e nella continuazione della relazione matrimoniale".

A questi elementi, desumibili dal percorso condiviso di vita di ciascuna coppia - che impone di considerare come condivise scelte che potrebbero aver portato a rinunce professionali o lavorative di uno dei partner, con intuibile beneficio per l'altro ed affidamento reciproco quanto alla condivisione di tale scelta - devono aggiungersi non meno rilevanti riflessioni di carattere sociologico. Inoltre, non può trascurarsi, per la ricchezza ed univocità dei riscontri statistici al riguardo, la perdurante situazione di oggettivo squilibrio di genere nell'accesso al lavoro, tanto più se aggravata dall'età.

Lo squilibrio di genere *“che si sostanzia in un elevatissimo tasso di disoccupazione femminile, nell'oggettivo divario retributivo a parità di occupazioni, è condizione sociale che inevitabilmente incide sulle scelte individuali, inducendo i coniugi, nella maggior parte dei casi, a preferire che sia la moglie a dedicarsi in via esclusiva o, comunque in prevalenza ai compiti di cura ed accudimento. Queste scelte, condivise nel corso del matrimonio debbono, se provate, anche con il ricorso alle presunzioni, aver rilevanza nella fase dissolutiva del rapporto coniugale al fine di dare concreta applicazione al principio di pari dignità dei coniugi e di pieno riconoscimento del lavoro domestico, prestato all'interno della famiglia; in mancanza il principio di pari dignità dei coniugi resterebbe una formula vuota”* (Trib. Roma, cit.).

Nel caso di specie la situazione reddituale e patrimoniale delle parti è stata accertata a mezzo dell'esame delle dichiarazioni dei redditi e dei risparmi risultanti dai rapporti bancari facenti capo alle stesse.

Con riferimento alla situazione reddituale e patrimoniale della parte ricorrente, è stato accertato che lo stesso abbia dichiarato:

per il periodo di imposta 2015, reddito imponibile pari ad euro 84.832,00 (cfr. mod. redditi PF 2016);

per il periodo di imposta 2016, reddito imponibile pari ad euro 83.180,00 (cfr. mod. redditi PF 2017);

per il periodo di imposta 2017, reddito imponibile pari ad euro 78.664,00 (cfr. mod. redditi PF 2018);

per il periodo di imposta 2019, reddito imponibile pari ad euro 45.845,00 (cfr. mod. redditi PF 2020);

per il periodo di imposta 2020, reddito imponibile pari ad euro 54.355,51 (cfr. C.U. relativa all'anno 2021);

per il periodo di imposta 2021, reddito imponibile pari ad euro 55.994,23 (cfr. C.U. relativa all'anno 2022);

lo stesso ancora risulta proprietario di molteplici immobili (cfr. documento inerente alla successione ereditaria, contenuto nel fascicolo di parte ricorrente).

Quanto, invece, alle risultanze dei risparmi risultanti dai rapporti bancari facenti capo al ricorrente, sono stati accertati, dagli estratti conto bancari presso l'istituto di credito [REDACTED] (cfr. documenti inerenti contenuti nel fascicolo di parte ricorrente):

per il periodo relativo al primo trimestre dell'anno 2019, un saldo contabile di euro 84,39 ed una giacenza media sul conto corrente di euro 9.211,33;

per il periodo relativo al secondo trimestre dell'anno 2019, un saldo contabile di euro 59,07 ed una giacenza media sul conto corrente di euro -11,10;

per il periodo relativo al terzo trimestre dell'anno 2019, un saldo contabile di euro 1.868,44 ed una giacenza media sul conto corrente di euro 3.666,87;

per il periodo relativo al quarto trimestre dell'anno 2019, un saldo contabile di euro 2.535,19 ed una giacenza media sul conto corrente di euro 1.286,19;

per il periodo relativo al primo trimestre dell'anno 2020, un saldo contabile di euro 1.459,56 ed una giacenza media sul conto corrente di euro -248,41;

per il periodo relativo al secondo trimestre dell'anno 2020, un saldo contabile di euro 14.004,74 ed una giacenza media sul conto corrente di euro 25.351,32;

per il periodo relativo al terzo trimestre dell'anno 2020, un saldo contabile di euro 313,59 ed una giacenza media sul conto corrente di euro 27.149,63;

per il periodo relativo al quarto trimestre dell'anno 2020, un saldo contabile di euro 9.130,06 ed una giacenza media sul conto corrente di euro 3.621,84;

lo stesso ancora risulta titolare di:

polizza assicurativa per malattia e infortunio presso la [REDACTED];

due polizze assicurative sulla vita presso [REDACTED] (cfr. documenti inerenti contenuti nel fascicolo di parte ricorrente).

A ciò deve aggiungersi che il ricorrente ha dato atto di un miglioramento, intervenuto nelle more del giudizio, della propria situazione economico-reddituale, avendo dichiarato di percepire *“mensilmente, oltre alla pensione di euro di euro 2.500,00, circa 8.500,00 franchi (circa 8.000,00 euro) per la mia attività di medico presso una struttura convenzionata in [REDACTED] Vivo stabilmente in [REDACTED] ove sono residente con la mia nuova famiglia. Sostengo un canone di locazione mensile per un importo di 2.200,00 franchi nonché le spese relative ad una cassa malattia obbligatoria per un importo di 1.300,00 franchi, oltre ad altre spese”* (cfr. verbale d'udienza del 03.06.2021).

L'attività professionale che il ricorrente ha intrapreso dopo il trasferimento in [REDACTED] con il nuovo nucleo familiare ha consentito al medesimo di incrementare il proprio reddito, passando dal mero reddito da pensione al cumulo tra lo stesso ed il reddito derivante dalla nuova occupazione lavorativa, per un guadagno di circa euro 10.500,00 mensili.

Con riferimento alla situazione reddituale e patrimoniale di parte resistente, è stato accertato che la stessa abbia dichiarato:

per il periodo di imposta 2015, reddito imponibile pari ad euro 10,00 (cfr. mod. redditi PF 2016);

per il periodo di imposta 2016, reddito imponibile pari ad euro 15.616,00 (cfr. mod. redditi PF 2017);

per il periodo di imposta 2017, reddito imponibile pari ad euro 15.626,00 (cfr. mod. redditi PF 2018);

per il periodo di imposta 2018, reddito imponibile pari ad euro 13.300,00 (cfr. mod. redditi PF 2019);

per il periodo di imposta 2019, reddito imponibile pari ad euro 12.800,00 (cfr. mod. redditi PF 2020);

per il periodo di imposta 2020, reddito imponibile pari ad euro 9.600,00 (cfr. mod. redditi PF 2021);

per il periodo di imposta 2021, reddito imponibile pari ad euro 9.600,00 (cfr. mod. redditi PF 2022);

la stessa ancora risulta, come dedotto dal ricorrente, proprietaria di un bene immobile, nel quale vive insieme ai figli, e di un'automobile.

Quanto, invece, alle risultanze dei risparmi risultanti dai rapporti bancari facenti capo alla resistente, sono stati accertati, dagli estratti conto bancari presso l'istituto di credito [REDACTED] (cfr. documenti inerenti contenuti nel fascicolo di parte resistente):

per il periodo relativo al primo trimestre dell'anno 2020, un saldo contabile di euro 2.534,94;

per il periodo relativo al secondo trimestre dell'anno 2020, un saldo contabile di euro 1.637,28;

per il periodo relativo al terzo trimestre dell'anno 2020, un saldo contabile di euro 2.502,45;

per il periodo relativo al quarto trimestre dell'anno 2020, un saldo contabile di euro 603,82;

per il periodo relativo al primo trimestre dell'anno 2021, un saldo contabile di euro 426,48;

per il periodo relativo al secondo trimestre dell'anno 2021, un saldo contabile di euro 642,92;

per il periodo relativo al terzo trimestre dell'anno 2021, un saldo contabile di euro 1.043,47;

per il periodo relativo al quarto trimestre dell'anno 2021, un saldo contabile di euro 1.314,88;

la stessa, ancora, risulta titolare di:

quota di fondo comune di investimento denominato [REDACTED]

[REDACTED] ammontante ad euro 39.000,00;

buono postale fruttifero dematerializzato per euro 18.000,00 indicato come [REDACTED]

[REDACTED] (cfr. docc. 6 e 15), rispetto al quale deve darsi atto che al quadro b degli allegati 10 e 11 – recanti rispettivamente il rendiconto patrimonio investito nell'anno 2019 e negli anni 2018-2021 – viene indicato un buono postale fruttifero denominato [REDACTED]

[REDACTED] recante un valore, al 31.12.2019, di euro 29.500,00; ed al 31.12.2018, di euro 36.000,00;

libretto [REDACTED] recante un saldo contabile alla data del 16.02.2021, di euro 0,11;

polizza assicurativa sulla vita presso [REDACTED]

due polizze assicurative per malattia e infortunio presso [REDACTED] (cfr. documenti inerenti contenuti nel fascicolo di parte resistente).

Alla luce di tali risultanze devono essere calati nel caso di specie i principi enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione.

Partendo, dunque, dal riscontro in concreto del criterio cd. assistenziale, che subordina il giudizio di necessità del sostegno all'ex al requisito di assenza di reddito o di mezzi adeguati a una dignitosa sopravvivenza in capo al richiedente (Cassazione civile sez. VI, 09/12/2020, n.28104), a fronte della lamentata sperequazione tra le situazioni patrimoniali dei coniugi, la disamina delle situazioni reddituali e patrimoniali prospettate dalle parti consente *prima facie* di escludere che parte resistente non sia in grado di provvedere ai propri bisogni in misura così grave da renderle impossibile, in assenza di un contributo da parte di colui col quale un tempo condivideva il tetto coniugale, addirittura il sostentamento minimo.

Come dedotto dal ricorrente, la resistente, al netto dei redditi derivanti dal contributo al mantenimento da parte del ricorrente, ha percepito: l'importo di euro 300.000,00 dalla vendita della casa coniugale in comproprietà tra gli ex coniugi, in quanto la quota parte del ricavato cui

avrebbe avuto diritto il ricorrente (euro 137.500,00) è stata da questi espressamente devoluta alla resistente (cfr. pagg. 2 e 3 dell'atto di compravendita del 30.05.2017, contenuto nel fascicolo di parte ricorrente: *“il signor [REDACTED] delega i signori [REDACTED] e [REDACTED] ad effettuare il pagamento della quota pari ad euro 137.500,00 (centotrentasettemilacinquecento) allo stesso spettante quale corrispettivo della presente vendita, in favore della signora [REDACTED], in quanto adempimento dell'obbligo contenuto negli accordi di separazione fra i coniugi e per le finalità ivi concordate”*); ha inoltre percepito l'importo di euro 100.000,00 dalla vendita di altro immobile di cui risultava comproprietaria al 50% (cfr. pagg. 2 e 3 dell'atto di compravendita del 16.03.2017, contenuto nel fascicolo di parte ricorrente), avendo poi investito, tenuto conto del breve lasso temporale intercorrente tra le predette operazioni, parte di tali proventi (euro 210.000,00) per l'acquisto dell'unità immobiliare ove attualmente risiede con i figli (cfr. pagg. 6-9 dell'atto di compravendita del 31.07.2017, contenuto nel fascicolo di parte ricorrente). Gli unici oneri economici sostenuti nell'ambito delle operazioni negoziali per la vendita e l'acquisto degli immobili per cui è causa sono stati documentati per complessivi euro 11.161,00 (cfr. All.ti 6,7,8 e 9 della comparsa di costituzione e risposta di parte resistente).

[REDACTED] ha successivamente investito ulteriori somme per l'acquisto di prodotti finanziari e polizze assicurative, e nello specifico: in data 19.10.2017, polizza assicurativa denominata [REDACTED] per un valore assicurato di euro 61.000,00 e con cedole erogate e pagate per un importo complessivo, alla data del 19.10.2020, di euro 2.846,34 (cfr. pagg. 1 e 5 dell'All. 9 della produzione documentale del 11.03.2021, contenuto nel fascicolo di parte resistente); in data 23.10.2017 (la cui richiesta era stata inoltrata dalla ricorrente in data 19.10.2017), di quota di fondo comune di investimento denominato [REDACTED] per un importo di euro 39.000,00 (cfr. All. 1 della produzione documentale del 11.03.2021, contenuto nel fascicolo di parte resistente) oltre ai già citati buoni fruttiferi.

Dunque, risulta documentalmente provato come la resistente, al netto del reddito derivante dal contributo al mantenimento percepito dal ricorrente, sia in ogni caso titolare di beni mobili e immobili e di accantonamenti pecuniari derivanti da molteplici investimenti in prodotti finanziari e, pertanto, abbia un patrimonio di consistenza tale da consentirle di destinare alle proprie necessità importi adeguati al proprio mantenimento.

Quanto alla componente “compensativo-perequativa” dell'assegno, ossia all'esigenza di ristorare il contributo attivo di quello dei due coniugi che, tollerando sacrifici e assumendo specifici ruoli all'interno del *ménage* domestico, abbia collaborato all'accrescimento del reddito

del partner, nonché al potenziamento delle capacità lavorative di quest'ultimo, deve osservarsi quanto segue.

L'indice in questione si considera consistente nel *“riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi”* (Cassazione civile sez. I, 14/08/2020, n.17173).

Nel caso di specie, tenendo conto del contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla conduzione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner, può ritenersi che la resistente abbia partecipato alla formazione del suddetto patrimonio e del reddito del ricorrente, soprattutto in considerazione della durata del matrimonio (42 anni) e dell'attività di conduzione del *ménage* familiare che, unitariamente considerati, consentono di ritenere che la scelta della resistente di dedicarsi in via esclusiva o, comunque, in prevalenza ai compiti di cura ed accudimento della prole, sia stata condivisa dal ricorrente, il quale ha così potuto dedicarsi proficuamente all'esercizio dell'attività professionale di medico e di consulente tecnico d'ufficio e di maturare redditi rilevanti in costanza di matrimonio.

Pertanto, l'attività professionale che il ricorrente ha dichiarato di aver intrapreso dopo il trasferimento in ██████ se da un lato consente di ritenere che ██████ abbia disponibilità economiche necessarie a provvedere al soddisfacimento dei bisogni del nuovo nucleo familiare; dall'altro lato, impone ancor di più di considerare l'importanza del contributo offerto dalla resistente, nell'arco dei 42 anni di matrimonio con il ricorrente, al consolidamento del reddito del medesimo.

Ancora, non può invece ritenersi raggiunta la prova di un sacrificio della resistente in termini di impegno preponderante in favore della conduzione della vita familiare tale da impedire la propria realizzazione professionale. In tal senso, la più recente giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che *“In tema di assegno divorzile, l'essersi dedicata durante il lungo matrimonio alla cura dei figli e alla gestione della famiglia non è sufficiente per la richiedente per obbligare l'ex marito a versarle il relativo assegno, atteso che è necessaria l'ulteriore prova di avere effettivamente rinunciato a precise e concrete prospettive di lavoro e di carriera”* (Cassazione civile sez. VI, 13/10/2022, n.29920). La resistente non ha pertanto assolto all'onere della prova di avere effettivamente sacrificato le proprie prospettive professionali quale conseguenza diretta della decisione di occuparsi in via esclusiva della conduzione del *ménage* familiare.

Infine, in merito alla componente risarcitoria dell'assegno divorzile, gli atti di causa non consentono di accertare, in sede di divorzio, le cause della frattura dell'unione anche a fronte di una separazione consensuale.

Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, complessivamente ponderate, il Collegio ritiene non vi siano ragioni sufficienti a giustificare l'attribuzione di un assegno divorzile a favore della resistente.

Con riferimento alle spese di lite, la natura delle questioni trattate nonché il contegno processuale delle parti che ha consentito, in un'ottica collaborativa, di accedere alla consistenza patrimoniale delle rispettive condizioni economiche, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, richiamato il contenuto della sentenza non definitiva n. [REDACTED] pronunciata dall'intestato Tribunale e pubblicata in data 06.08.2019, con cui è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra [REDACTED] e [REDACTED], celebrato in Porto San Giorgio (FM), il [REDACTED], ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:

❖ rigetta la domanda, svolta dalla parte resistente, di porre a carico di [REDACTED] un assegno divorzile in favore di [REDACTED]

❖ compensa le spese di lite tra le parti.

Così deciso in Fermo, nella camera di consiglio del Tribunale, in data 03.02.2023.

Il Presidente

Dott.ssa Sara Marzialetti

Il Giudice est.

Dott.ssa Mariannunziata Taverna